

Gli effetti delle pronunce della Corte di giustizia Ue e della corte di cassazione

Reati fiscali, imprese in difesa

Mix esplosivo: sanzioni penali tributarie e preventive

DI STEFANO LOCONTE

Imprese sotto assedio in caso di illeciti tributari. E vita dell'impresa ancora più difficile se l'imprenditore si imbatte in un reato fiscale. E questa la conclusione a cui si giunge analizzando l'impatto delle due sentenze depositate nei giorni scorsi da due organi giurisdizionali diversi, parimenti autorevoli quali la corte di giustizia Ue e la corte di cassazione in tema di diritto penale tributario (si veda *ItaliaOggi* del 27/2/2013).

Il riferimento è in prima battuta alla sentenza della Corte di giustizia - causa C-617/10 - e il secondo alla pronuncia 7877/13 della Corte di cassazione ed agli effetti dirimenti che le stesse provocheranno in seno all'impresa.

Da un lato, infatti, la Corte di Lussemburgo sancisce la doppia sanzione, fiscale e penale, in presenza di un reato commesso in ambito tributario, e dall'altro, quasi a rafforzamento (inconsapevolmente) il concetto, la Corte di cassazione

continua ad estendere anche al profitto l'applicazione della confisca per equivalente di cui all'art. 322-ter c.p.

La Corte di giustizia Ue rileva che gli Stati membri, nell'esercizio della propria libertà di scelta delle sanzioni applicabili, possono applicare sanzioni amministrative, sanzioni penali ovvero una combinazione delle due, alla sola condizione che la sanzione fiscale sia di natura penale e sia divenuta definitiva ai sensi della Carta.

In particolare, la Corte di Giustizia, al fine di valutare la natura penale delle sanzioni fiscali, richiede una qualificazione giuridica dell'illecito nel diritto nazionale, della natura stessa dell'illecito e della natura nonché del grado di severità della sanzione in cui l'interessato rischia di incorrere.

Spetterà, poi, al giudice nazionale valutare, alla luce di tali criteri, se occorra procedere a un esame del cumulo di sanzioni fiscali e penali previsto dalla legislazione nazionale sotto il profilo degli standard

nazionali - circostanza che potrebbe eventualmente indurlo a considerare tale cumulo contrario a detti standard - a condizione che le rimanenti sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.

I giudici di piazza Cavour, dal canto loro, decidono di seguire ancora una volta l'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza che estende la confisca per equivalente anche al profitto del reato. Ciò in considerazione del rinvio operato dall'art. 1, comma 143, della legge 244/2007, all'art. 322-ter, senza - sostengono i Giudici - alcuna «specificazione di commi». Tale rinvio, infatti, farebbe sì - il condizionale è d'obbligo - che non si ravvisi alcuna violazione del principio di legalità, né che l'interpretazione così adottata possa considerarsi estensiva in malam partem. Inoltre, continuano i giudici, alcuna rilevanza neppure assumerebbe la pertinenzialità, laddove la confisca per equivalente non presupporrebbe «la dimostrazione del nesso pertinenziale

tra reato e somme confiscate (o sequestrate)», venendo altresì meno, in tal modo, la verifica preliminare circa l'effettiva determinabilità del bene nel patrimonio dell'indagato.

Sarebbero, dunque, assoggettabili alla confisca quei beni nella disponibilità dell'imputato per un valore corrispondente a quello relativo al profitto o al prezzo del reato.

Ciò che ne emerge, dunque, è una maggiore esposizione dell'imprenditore, laddove quest'ultimo, per un medesimo reato, potrebbe vedersi comminare una sanzione doppia, ovvero sia in ambito tributario che penale, la stessa anticipata da una misura preventiva, quale la confisca per equivalente. Ma non solo. La suddetta confisca potrebbe essere tranquillamente applicata, come visto, sia in relazione al prezzo, sia in relazione al profitto.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, i Giudici di legittimità hanno avuto cura di individuarne il perimetro, definendo il profitto confi-

scabile «non solo un positivo incremento del patrimonio personale, bensì qualsiasi vantaggio patrimoniale derivante direttamente dalla consumazione del reato e quindi anche in risparmio di spesa».

E va da sé, se ciò è vero, che qualsivoglia maggiore imposta accertata, in quanto (seppur teoricamente) qualificabile come risparmio di spesa, potrebbe divenire presupposto (sicuramente inaccettabile) per la confisca per equivalente.

Conclusioni paradossali, infatti, questa, se solo si pensa alla evidente sproporzione non solo delle misure sanzionatorie in tal modo applicate ex se, bensì tra queste e la tutela - a questo punto insufficiente - del contribuente, pur esplicata in sede di giudizio.

© Riproduzione riservata



Le sentenze sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Esenzione Iva solo nella sfera privata

La persona fisica che è soggetto passivo dell'Iva deve applicare l'imposta anche alle operazioni effettuate in via occasionale ed estranea all'attività esercitata, salvo che rientrano nella sfera privata. Questo il parere che l'avvocato generale presso la Corte di giustizia Ue, Melchior Wathelet, ha depositato ieri, 28 febbraio 2013, nel procedimento pregiudiziale C-62/12. Soltanto in subordine l'avvocato propone una soluzione più morbida, secondo cui, per stabilire se tali operazioni debbano essere assoggettate o meno all'Iva, occorre tenere in considerazione tutte le circostanze del caso concreto.

Le questioni, sollevate dai giudici bulgari, sono scaturite da un accertamento che l'amministrazione finanziaria aveva notificato ad una persona che svolge, in forma di lavoro autonomo, l'attività di ufficiale giudiziario ed è, in quanto tale, soggetto passivo dell'Iva. Nel 2008 il contribuente aveva reso una prestazione di servizi, in qualità di mandatario, nei confronti di una società, in relazione ad un acquisto immobiliare, a fronte della quale aveva percepito un compenso su cui non aveva versato l'Iva, ritenendo trattarsi di un'operazione occasionale, completamente estranea all'oggetto della propria attività professionale. Il fisco era però di diverso avviso, per cui notificava un avviso di rettifica con il quale pretendeva l'Iva sulla somma percepita dal soggetto passivo quale corrispettivo di una prestazione di servizi. In questo contesto, i giudici bulgari hanno deciso di sospendere la causa per chiedere alla corte di giustizia se una persona fisica, registrata ai fini Iva per l'esercizio dell'attività di ufficiale giudiziario privato, debba essere considerata soggetto passivo ai sensi della direttiva Iva per una prestazione svolta occasionalmente e non attinente alla funzione di ufficiale giudiziario privato, e sia quindi debitrice dell'imposta.

Al riguardo, nelle sue conclusioni l'avvocato generale ha osservato in primo luogo che le prestazioni in questione rientrano nell'esercizio di un'attività economica e non nella sfera privata del prestatore, in quanto non risulta che egli abbia svolto l'operazione per un motivo diverso da quello di conseguire profitti, né che il compenso sia un semplice rimborso delle spese. In secondo luogo, ad avviso dell'avvocato, un soggetto passivo non è tale esclusivamente per le attività che egli dichiara quali attività abituali, ma per qualsiasi attività retribuita rientrante nella definizione di attività economica fornita dalla direttiva.

Infine, quanto al fatto che si tratta di prestazioni solo occasionali, l'avvocato rileva che la direttiva Iva non prevede in materia di assoggettamento alcuna eccezione per le attività occasionali esercitate da soggetti passivi se le medesime non rientrano nella sfera delle loro attività private o non vengono svolte nell'ambito dell'amministrazione del loro patrimonio privato. Alla luce delle argomentazioni sinteticamente riportate sopra, l'avvocato giunge alla conclusione, certamente tutt'altro che pacifica e foriera di possibili conseguenze importanti, che operazioni come quelle descritte sopra devono essere assoggettate all'Iva. In via subordinata, l'avvocato propone alla corte, qualora essa ritenga che, in linea di principio, le operazioni occasionali effettuate sia da persone non soggette all'imposta che da soggetti passivi siano estranee all'Iva, di individuare i criteri in base ai quali il giudice nazionale dovrebbe decidere, caso per caso, come qualificare tali operazioni, valutando ad esempio l'attinenza delle stesse con la formazione professionale del contribuente, la natura commerciale dei fabbricati oggetto del mandato, la rilevanza del compenso.

Franco Ricca

Magistrati tributari, a rischio l'indipendenza

Nuovo attacco all'indipendenza della magistratura tributaria. L'imminente riorganizzazione del ministero dell'economia renderà ancora più incisiva l'ingerenza del Mef sulle attività di supporto a quella giurisdizionale. È pertanto necessario trasferire l'amministrazione della giustizia fiscale da via XX Settembre a palazzo Chigi. A lanciare l'allarme è stato ieri Ennio Attilio Sepe, presidente nazionale Amt, intervenuto in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario per il Lazio. In primo luogo è stata ripercorsa l'annosa questione del potenziale conflitto di interessi in capo all'Economia, che da un lato organizza l'assetto e il funzionamento dei processi e dall'altro ne è parte in causa. La vicenda ha registrato, peraltro, nell'estate 2011 la sottrazione ai presidenti di commissione del potere di vigilanza sui servizi di segreteria, assegnato pure questo al Mef. Ora si profila un ulteriore intervento. «Il nuovo regolamento di organizzazione del Mef», spiega Sepe, «ormai ultimato e di imminente emanazione, all'articolo 16 definisce gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie "organi locali" del ministero e statuisce, in maniera espressa, che il relativo personale, unitamente a quello degli uffici di supporto al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria "dipendono" dal Dipartimento delle finanze». Una decisione che l'Amt critica fortemente. «La madre di tutte le riforme di cui ha bisogno la giustizia tributaria», osserva Sepe, «è l'attribuzione di ogni competenza amministrativa sulle commissioni alla presidenza del consiglio dei ministri, così come è previsto per la giustizia amministrativa e contabile, alle quali può essere assimilata la giustizia tributaria». Il numero uno dell'associazione ha poi ribadito l'importanza di salvaguardare la presenza di magistrati laici nelle Ctp e Ctr italiane. Una «specie» che sembra destinata a una graduale estinzione per effetto dell'ingresso di 960 giudici di carriera e della successiva immissione di centinaia di soprannumerari (anche questi togati) man mano che i posti si renderanno vacanti. «Se il dl n. 98/2011 prevede una presenza di due terzi di magistrati togati nelle Ctr», conclude Sepe, «è auspicabile che nelle Ctp permanga la presenza dei laici almeno per la metà dei componenti».

Valerio Stroppa